

Codice A17000

D.D. 5 luglio 2017, n. 648

Approvazione dello schema di convenzione, da stipularsi con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR n. 18-3471 del 13 giugno 2016 avente per oggetto "Incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. 16/2002, all'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - disposizioni per il rinnovo di tale incarico"

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR n. 18-3471 del 13 giugno 2016 avente per oggetto "Incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. 16/2002, all'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) – disposizioni per il rinnovo di tale incarico", nel testo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per l'incarico all'ARPEA non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto rientra nelle spese di funzionamento già previste dalla l.r. 16/2002.

- di disporre, ai fini dell'efficacia del presente atto, la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.23, comma 1 lett.d) del d.lgs.33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore regionale
dr.Gaudenzio De Paoli

Allegato

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE
PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(ARPEA) DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
(art.5 - l.r.16/2002)

PREMESSO CHE:

- l'art. 5 della legge regionale 21/06/2002 n. 16
che istituisce l'Organismo pagatore per le
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e
premi comunitari del Piemonte, prevede che
all'organismo pagatore possa essere affidata da
parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti
su leggi regionali nelle materie non conferite agli
enti delegati dalla legge regionale n. 17/1999
avente per oggetto il "Riordino dell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia
e pesca";

- l'art.4 della l.r.17/1999 individua le funzioni
in materia di agricoltura e sviluppo rurale in capo
alla Regione e l'art.8 commi 1 e 2 della
l.r.23/2015 integra tali funzioni con quelle in

precedenza assegnate alle Province e alle Comunità montane;

- l'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)) ha stabilito la trasformazione dell'organismo pagatore regionale Finpiemonte S.p.A. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) demandando la regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA ad apposito provvedimento della Giunta regionale alla data del subentro.

- l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilisce che l'Agenzia subentra all'organismo pagatore Finpiemonte S.p.A. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1306/2013 e del relativo regolamento di applicazione n. 907/2014;

- l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008, quale organismo pagatore regionale;
- la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 ha approvato lo Statuto di ARPEA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 16/2002, come modificato dall'art.12 della legge regionale n. 35/2006;
- la D.G.R. n. 19-2318 del 26 ottobre 2015 ha approvato modifiche allo Statuto di ARPEA;
- l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) stabilisce che le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

- sin dal 2003 è attiva una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'organismo pagatore regionale in materia di agricoltura: si vedano al riguardo le convenzioni stipulate tra l'allora Direzione regionale territorio rurale e Finpiemonte in data 29 ottobre 2003 e successivamente rinnovate sino alla recente convenzione in scadenza il prossimo 5 luglio 2017, la cui stipula è stata autorizzata con DGR n.18-3471 del 13 giugno 2016;

- tale provvedimento della Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Agricoltura al rinnovo dell'incarico per una durata quinquennale per l'esecuzione di pagamenti per le funzioni amministrative in capo alla Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 17/1999, così come risultano a seguito della l.r. 23/2015, art. 8 commi 1 e 2, demandando al Direttore competente l'adozione e la sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del predetto incarico;

- il Direttore della Direzione regionale Agricoltura, autorizzato con determinazione n. 497 del 4 luglio 2016 ha stipulato una convenzione

che, per accordi intercorsi con il Direttore di ARPEA, ha avuto una durata annuale e con scadenza il 5 luglio 2017;.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed al fine di assicurare la continuità dei pagamenti degli aiuti e dei contributi finanziati dalle leggi regionali facenti capo alla Direzione Agricoltura, in considerazione dell'ormai prossima scadenza del precedente rapporto convenzionale si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione per i residui quattro anni, così come previsto dalla delibera succitata

Tutto ciò premesso,

Tra

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA, nella persona del Direttore, dottor Valter Galante, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARPEA in Torino, via Bogino 23

e

la Direzione Regionale Agricoltura, di seguito Direzione Agricoltura, nella persona del Direttore,

dottor Gaudenzio De Paoli, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale in Torino, corso Stati Uniti, 21

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'affidamento ad ARPEA, da parte della Direzione Agricoltura, del servizio di erogazione dei pagamenti conseguenti all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di cui all'art.4 della l.r.17/1999 e dei commi 1 e 2 dell'art.8 della l.r.23/2015;

2. Con un provvedimento specifico la Direzione Agricoltura definisce l'elenco dei procedimenti amministrativi interessati alla presente convenzione, nell'ambito di quanto stabilito nel comma 1 e ne dà comunicazione scritta all'ARPEA, che sottoscrive per accettazione.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La Direzione Agricoltura, in attuazione delle istruzioni e dei criteri operativi approvati dalla Giunta Regionale, stabilisce con atto dirigenziale il dettaglio delle singole procedure le modalità di erogazione dei fondi per ciascuna legge regionale alle quali ARPEA deve attenersi .

2. I procedimenti amministrativi che danno luogo ai contributi sono gestiti in tutte le diverse fasi (acquisizione e gestione delle domande, istruttorie, controlli, liquidazione) dai Settori regionali competenti per materia e si chiudono con un provvedimento di liquidazione autorizzato dal responsabile e trasmesso in modalità anche telematica ad ARPEA che ne dispone il pagamento.

3. Per l'espletamento del servizio di cui alla presente Convenzione l'ARPEA:

a) assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione - Direzione Agricoltura - ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2002 per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da norme regionali o dal fondo di solidarietà nazionale;

b) opera nel rispetto delle norme regionali e statali e si conforma alle norme sugli aiuti di stato previste dall'Unione Europea.

ART. 3 - FONDO PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

1. Presso l'ARPEA è costituito il Fondo per l'esecuzione dei pagamenti, non già diversamente gestiti, per le materie agricoltura, caccia e pesca.

2. Il Fondo è costituito o incrementato:

a) dagli stanziamenti e versamenti disposti con atto dirigenziale dalla Regione - Direzione Agricoltura - ;

b) da entrate derivanti da interessi o altre operazioni creditizie autorizzate dalla Regione - Direzione Agricoltura ;

c) dalla restituzione delle somme erogate ai beneficiari, ove tale restituzione sia prevista dai manuali delle procedure.

3. Il Fondo è diminuito:

a) dai pagamenti effettuati ai beneficiari;

b) dalle eventuali restituzioni o pagamenti ai beneficiari disposti con provvedimento ancorchè non definitivo ed in via cautelare dall'autorità giudiziaria;

c) dalle spese e dagli oneri addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato.

ART. 4 - GESTIONE DEL FONDO

1.L'ARPEA gestisce le risorse del Fondo mediante un sistema contabile distinto da quello inerente il funzionamento istituzionale e secondo il principio di cassa. Il Fondo è articolato, su indicazione della Direzione Agricoltura, in capitoli/interventi corrispondenti a ciascuna procedura individuata dai manuali operativi.

2.Le giacenze trasferite all'ARPEA, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2008, sono iscritte in un unico capitolo della gestione finanziaria.

3. Gli storni devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e comunicati ad ARPEA dalla Direzione Agricoltura .

4. Per far fronte a temporanee carenze di cassa o nelle more dell'accredito di nuove somme assegnate dalla Regione, l'ARPEA è autorizzata ad utilizzare le disponibilità di altre assegnazioni mediante appositi storni, purché tale utilizzo non sia pregiudizievole alle priorità delle erogazioni relative alle assegnazioni stesse .Le liquidità utilizzate sono reintegrate immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.

5. La Direzione Agricoltura, dopo aver accertato le economie rispetto alle assegnazioni, autorizza l'ARPEA agli storni necessari per le imputazioni dei finanziamenti ad altri interventi o ne richiede la restituzione. L'ARPEA provvede alla restituzione delle somme entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.5 - PROCEDURE DI EROGAZIONE

1.ARPEA provvede:

a) all'esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari a mezzo di "mandati di pagamento"

informatici individuali o collettivi trasmessi telematicamente al proprio Istituto Tesoriere;

b) alla riscossione delle entrate derivanti da recuperi;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

2. Per i pagamenti che dovessero risultare non eseguibili, ARPEA segnala e riceve indicazioni della Direzione Agricoltura per la loro emissione.

3. Per i pagamenti non andati a buon fine ARPEA dispone l'accredito dei relativi importi al capitolo/intervento del fondo di riferimento.

ART. 6 -RENDICONTAZIONE

1. La gestione finanziaria del fondo ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'ARPEA, entro il 31 marzo successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, invia alla Regione la "Relazione sulla gestione del Fondo" suddiviso in dettaglio per beneficiari e capitoli/interventi.

ART. 7 - SPECIFICITA' DI ALCUNI PAGAMENTI

1. Nel caso in cui specifici pagamenti richiedano modalità di controllo o di rendicontazione diverse

rispetto a quelle previste dalla presente convenzione ovvero l'adeguamento a strutture procedurali peculiari, le relative prescrizioni saranno indicate in atti puntuali.

ART.8 - PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Al verificarsi di procedure esecutive nei confronti di beneficiari, ARPEA provvede ad accantonare le somme disposte nell'atto di

Art. 9 - IMPLEMENTAZIONI

1. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Eventuali ulteriori modifiche ed aggiunte che si rendessero necessarie, potranno essere in ogni momento apportate al testo della presente Convenzione, previo accordo tra le parti stipulanti.

ART. 10 - ONERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Le spese sostenute per lo svolgimento di tale incarico sono già incluse nel contributo ordinario

regionale per il funzionamento assegnato all'ARPEA dalla Regione.

ART. 11 -PROCEDURE INFORMATICHE

1. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, utilizza le funzionalità ricomprese dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. Eventuali altre procedure informatiche che si renderanno necessarie, con particolare riferimento alla possibilità di riscontro in tempo reale dei pagamenti eseguiti e degli storni nonché della consistenza di cassa del Fondo e dei capitoli afferenti, saranno individuate con la collaborazione dell'ARPEA e implementate nell'ambito del SIAP, con costi a carico della Direzione Agricoltura.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La Direzione Agricoltura e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il corretto trattamento e la sicurezza dei dati dei beneficiari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs.

n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quel che riguarda l'eventuale comunicazione e diffusione dei dati.

ART.13 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA -RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA mette a disposizione della Direzione Agricoltura, anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti l'integrale pagamento o le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione dei benefici.

2. L'ARPEA fornisce ai beneficiari aventi diritto le informazioni richieste inerenti i pagamenti.

3. La Direzione Agricoltura provvederà direttamente alla pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai pagamenti come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella propria sezione amministrazione trasparente.

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ

1. L'ARPEA svolge l'incarico in piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. L'ARPEA adotta le misure necessarie a evitare il rischio di ~~un~~ conflitti di interessi nelle fasi di disposizione dei pagamenti e di controllo finanziario.

ART. 15 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI

1. Le condizioni di cui alla presente Convenzione potranno essere modificate, in accordo tra le parti, a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

2. La presente Convenzione potrà essere integrata, in accordo tra le parti, in conseguenza di eventuali, ulteriori attività che saranno richieste ad ARPEA anche a seguito di modifiche ritenute necessarie alla migliore efficienza del servizio.

ART. 16 - REVOCA DELL'INCARICO

1. La Direzione Agricoltura, in caso di gravi, reiterate e ingiustificate inadempienze di ARPEA in particolare per ritardo nelle disposizioni di pagamento e/o per difformità nell'esecuzione delle attività rispetto alle procedure impartite, si

riserva di revocare l'affidamento, previa contestazione scritta degli addebiti.

2. Il provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.

ART. 17 -CONTROVERSIE

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dalla Direzione Agricoltura , uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 18 - DURATA

1.La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di sottoscrizione per un periodo di anni quattro.

2.Sono fatte salve, impregiudicate e riconosciute a tutti gli effetti le attività svolte nella fase precedente a tale data in attuazione della precedente convenzione.

ART. 19 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente specificato si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

ART. 20 -REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono per tutti gli effetti.

Torino,

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AGRICOLTURA

Il Direttore

Dr. Gaudenzio DE PAOLI

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Il Direttore

Dr. Valter Galante